



Statuti

Art. 1 Costituzione e disposizioni generali

- 1.1** Il Fondo del personale delle locomotive, di seguito denominato «**Fondo**», è stato istituito in base al presente statuto e agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).
- 1.2** Per motivi di maggiore chiarezza, nel presente statuto è stata utilizzata la forma maschile. I termini si riferiscono tuttavia a persone di entrambi i sessi.
- 1.3** Fatte salve le disposizioni relative al suo scioglimento, la durata del Fondo è illimitata.
- 1.4** Il testo in lingua francese fa fede.

Art. 2 Finalità

Lo scopo del Fondo è quello di fornire sostegno finanziario (ai sensi dell'articolo 5 dello statuto) ai membri il cui servizio sia stato interrotto esclusivamente a causa di malattia o infortunio.

Art. 3 Composizione e organizzazione

3.1 L'Assemblea generale

- 3.1.1.** L'Assemblea dei soci è l'organo supremo del Fondo;
- 3.1.2** Su convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, si tiene un'Assemblea Generale.
- 3.1.3** Le decisioni del Fondo vengono prese durante l'Assemblea generale. Il suo ordine del giorno deve comprendere almeno i seguenti punti:
 - a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
 - b) Relazione del presidente
 - c) Relazione del tesoriere e della commissione di revisione contabile
 - d) Fissazione della quota associativa, dell'indennità di morte e delle indennità fino alla ripresa del servizio
 - e) Fissazione dell'indennità per il presidente, il segretario, il tesoriere, i responsabili del deposito e il webmaster.
 - f) Elezione del comitato direttivo e dei responsabili del deposito ai sensi dell'art. 3.2.
- 3.1.4** La proposta, approvata per iscritto da tutti i soci, equivale a una delibera dell'Assemblea Generale e le delibere vengono adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti.
- 3.1.5** L'Assemblea Generale è autorizzata a modificare lo statuto tramite votazione nel corso di Assemblee Generali ordinarie o straordinarie. Le modifiche devono figurare all'ordine del giorno di tale Assemblea.
- 3.1.6** Le assemblee straordinarie possono essere convocate secondo necessità. Possono essere richieste dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei soci del Fondo.



3.2. Il Consiglio direttivo

- 3.2.1 Il fondo è amministrato da un consiglio direttivo composto da cinque membri, nominati mediante votazione per alzata di mano o, qualora l'assemblea lo decida, a scrutinio segreto.
- 3.2.2 Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha una durata di 2 (due) anni. Vengono nominati:
- a) negli anni pari: il presidente e il segretario;
 - b) negli anni dispari: il vicepresidente, il tesoriere e gli assessori.
- 3.2.3 I membri possono essere rieletti.
- 3.2.4 Nessun membro del Consiglio direttivo può dimettersi senza che la sua gestione sia stata verificata e senza aver restituito i beni del Fondo di cui eventualmente sia in possesso.

3.3 I revisori

- 3.3.1 Il numero dei revisori è limitato a 5 (cinque).
- 3.3.2 L'Assemblea generale elegge ogni anno un unico nuovo revisore.
- 3.3.3 I revisori uscenti non possono essere rieletti immediatamente.

4. Membri

- 4.1.1 Possono essere ammessi al Fondo i soci in possesso di un tesserino BAV o di un permesso di guida validi e che esercitano la propria funzione presso un'impresa di trasporto ferroviario.
- 4.2 Chi passa a un altro reparto all'interno di una delle imprese sopra menzionate può rimanere socio.
- 4.3 **Condizioni di ammissione:**
- 4.3.1. L'età massima per l'adesione è fissata a 40 anni.
- 4.3.2. È possibile ottenere un'ammissione straordinaria anche oltre tale limite di età.
- a) Il richiedente ha diritto a presentare la propria domanda a condizione che abbia riscattato gli anni mancanti a partire dall'anno in cui ha compiuto 40 anni e che il Consiglio direttivo approvi la domanda. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile;
 - b) Un collega che abbia completato la propria formazione all'età di oltre 40 anni può essere ammesso al Fondo entro 12 mesi dalla data in cui ha superato l'esame finale, senza necessità di riscattare gli anni mancanti.
- 4.3.3. L'iscrizione diventa efficace non appena viene effettuato il primo pagamento o addebito del contributo sulla busta paga (voce 8060 Contributi al fondo di assistenza).



4.3.4. In caso di trasferimento ad un altro dipartimento ai sensi del punto 4.2, il membro è responsabile del pagamento dei propri contributi.

4.4 Esclusione

4.4.1 In caso di pensionamento o di licenziamento da parte dell'impresa di trasporto ferroviario, il membro perde tutti i diritti nei confronti del Fondo.

4.4.2 L'esclusione di un socio può avvenire con delibera del Consiglio direttivo.

4.5. I soci si impegnano a sottostare alle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in ultima istanza, a quelle dell'Assemblea generale. Le deliberazioni non possono dar luogo ad azioni legali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 75 del Codice civile svizzero.

4.6. I soci non vantano diritti individuali nei confronti del Fondo. I mezzi del Fondo non possono essere dati in pegno né pignorati.

Art. 5 Contributo in caso di malattia, infortunio o maternità

5.1. Non appena un membro interrompe il proprio servizio per malattia o infortunio per più di 10 giorni, può essere presentata una richiesta al tesoriere. Alla richiesta deve essere allegato un certificato medico dal quale risulti il primo giorno di interruzione del servizio.

5.1.1 Infortunio personale

In caso di infortunio personale, al socio viene concesso un indennizzo a partire dal primo giorno di interruzione del servizio, previa presentazione di una conferma scritta dell'evento e della durata dell'interruzione da parte del superiore diretto.

5.1.2 Maternità

Alle socie viene corrisposto un indennizzo in caso di assenza per maternità, non appena ne sia stata data comunicazione al proprio datore di lavoro e sia stata presentata una conferma scritta da parte del superiore diretto. In caso di malattia durante la gravidanza, i primi 75 giorni non vengono conteggiati ai fini del calcolo dell'indennità di malattia.

5.2. Se entro 8 giorni dalla ripresa del servizio si verifica una seconda interruzione del lavoro, l'indennità viene calcolata a partire dalla prima interruzione, deducendo i giorni lavorativi intercorsi.

5.3. Per i giorni non lavorati, il membro con un'incapacità lavorativa compresa tra il 51% e l'80% ha diritto a metà indennità giornaliera. In caso di incapacità lavorativa pari o superiore all'81%, gli viene corrisposta l'indennità giornaliera completa.

5.4. Se un membro può riprendere il servizio dopo aver percepito un'indennità per 365 giorni, ha nuovamente diritto a un'indennità solo dopo tre mesi, a partire dalla data di ripresa del lavoro.

5.5. Non sono considerate interruzioni del servizio: le misure disciplinari adottate dall'azienda e il congedo di maternità.



5.6. Una richiesta presentata in ritardo, ovvero oltre tre mesi dalla ripresa del servizio, non potrà più essere presa in considerazione dal tesoriere.

Art. 6 Donazione di solidarietà

In caso di decesso di un socio, viene versata una donazione di solidarietà alla persona che si fa carico delle spese funerarie.

Art. 7 Responsabilità

Il Fondo risponde esclusivamente dei propri debiti, garantiti dal proprio patrimonio sociale.

Art. 8 Scioglimento del Fondo

8.1. Il Fondo può essere sciolto qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) In caso di insolvenza del Fondo, qualora la sua riserva finanziaria raggiunga una soglia critica.
- b) Se quattro quinti dei membri ne fanno richiesta.

8.2. L'Assemblea generale decide in merito alla destinazione del patrimonio del Fondo.

Art. 9 Ai fini dei pagamenti viene aperto un conto corrente postale.

Art. 10 In caso di controversie o divergenze di opinione, si ricorrerà preferibilmente alla conciliazione. Se necessario, alla mediazione. In ultima istanza, si adirà il tribunale di Losanna, sede di costituzione del Fondo.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 24 marzo 2025 e sostituisce lo statuto del 13 marzo 2023.

Per il Fondo del personale delle locomotive

Il presidente
JOYE Daniel

Il segretario
MAURER Marcel

La tesoriera
WEISSMÜLLER Hanny

Payerne, 24 marzo 2025